



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| (RM) MASSERA   | Presidente                                                          |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) RECINTO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) NERVI     | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) RABITTI   | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIUSEPPE RECINTO

Nella seduta del 20/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

.1 - Il ricorrente lamenta la negoziazione, presso l'intermediario B, dell'assegno bancario di € 15.000,00 tratto sull'intermediario A, ma privo della sottoscrizione del traente. Chiede, pertanto, di accertare la responsabilità solidale di entrambe le banche e, per l'effetto, il risarcimento del danno patrimoniale, pari all'importo del titolo, del danno non patrimoniale, "equitativamente stimabile".

In particolare a sostegno delle sue richieste il ricorrente deduce che:

.a - nel luglio 2015 consegnava ad un immobiliare un assegno bancario di importo pari a € 15.000,00, tratto sull'intermediario A di cui il ricorrente è correntista;

.b - il titolo era privo di luogo e data di emissione ma, soprattutto, della sottoscrizione del traente; ciò perché l'assegno, emesso contestualmente a una proposta irrevocabile di acquisto di un'unità immobiliare, non svolgeva la sua tipica funzione di strumento di pagamento quanto, tutt'al più, quella di garanzia della futura conclusione della compravendita;

.c - in nessun caso, dunque, il titolo poteva essere posto all'incasso;



.d - il 16/17.7.2015 l'assegno, riempito dal prenditore con riferimento al luogo e data di emissione, veniva comunque negoziato dall'intermediario B nonostante il difetto di sottoscrizione del traente;

.e - a seguito del reclamo presentato dal ricorrente, l'intermediario A rispondeva nei seguenti termini: "stante l'assenza della firma di traenza, il titolo non poteva neppure valere come promessa di pagamento e poteva invece essere potenzialmente usato dopo essere stato compilato in modo "abusivo". Ancor più evidente è l'assenza di verifiche da parte della Banca negoziatrice, che ha certamente avuto occasione di esaminare l'assegno in ogni sua parte" nel momento in cui il beneficiario cartolare ha presentato il medesimo per l'incasso (pec 22.3.16);

.f - in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario B precisava che: "alla luce delle verifiche esperite, non possiamo che confermare la fondatezza della Vostra affermazione e richiamare la concorrente responsabilità della trattaria in sede di estinzione dello stesso" (pec 21.4.16);

.g - successivamente, l'intermediario B aggiungeva: "l'assegno è stato negoziato presso la nostra agenzia di [...] in data 16/7/2015, ed il cassiere incaricato ha evidentemente omesso di controllare la firma di traenza apposta sul titolo. L'operatore incaricato ha infatti anche il compito di segnalare alla clientela eventuali irregolarità formali rilevate sui titoli presentati all'incasso. Provvederemo a segnalare il caso al responsabile di agenzia affinché mancanza di questo genere non abbiano più a ripetersi. Il nostro operato non può essere in alcun modo giustificato, ma non possiamo rimarcare che lo stesso errore è stato commesso in misura maggiore dalla Sua banca che, nello specifico caso, avrebbe dovuto curare i Suoi interessi e quindi non avrebbe dovuto in alcun modo addebitare sul Suo conto corrente un assegno privo della firma, senza verificare la corrispondenza tra la firma apposta sul titolo e quella da Lei depositata sui contratti e sugli specimen di firma".

.2 - L'intermediario A chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per litispendenza ovvero, in subordine, laddove "il ricorso venga ritenuto meritevole di accoglimento", che l'onere risarcitorio sia ripartito con l'intermediario B, osservando ed eccependo che:

.a - in sede di reclamo, il ricorrente ha dichiarato di aver "aver convenuto in giudizio" il beneficiario dell'assegno al fine di ripetere quanto illecitamente sottrattogli [...]" e che, di tale procedimento, non è ancora noto l'esito;

.b - l'1.4.2016 il legale del beneficiario del titolo ha diffidato l'intermediario B dallo storno della somma accreditata al suo cliente, specificando che "ogni questione inerente l'eventuale, sin d'ora contestata nullità del titolo – a prescindere dalla stessa responsabilità per negligenza ascrivibile [all'intermediario A] – non potrà essere risolta unilateralmente, bensì solo all'esito di procedimento giudiziario".

Sì che, sulla base dei precedenti rilievi, la resistente eccepisce in rito l'irricevibilità del ricorso per litispendenza e, comunque, evidenzia come il ricorrente abbia utilizzato "in modo non corretto" il titolo, consegnandolo privo di firma di traenza a un soggetto che, ponendolo all'incasso, ha disatteso gli accordi intercorsi, fermo restando l'omesso controllo da parte del personale dell'intermediario B, come peraltro ammesso da quest'ultimo in sede di riscontro al reclamo, e il "mero errore umano" del suo personale, che non ha rilevato il difetto della firma di traenza.

.3 - L'intermediario B non ha, invece, presentato controdeduzioni.

## DIRITTO

.1 Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

.2 Preliminarmente, come indicato anche dal ricorrente nel reclamo, occorre rilevare che dinanzi all'autorità giudiziaria verte un giudizio promosso dallo stesso ricorrente nei confronti del prenditore del titolo volto ad ottenere la restituzione dell'importo del titolo stesso, e non già diretto ad accertare la responsabilità degli intermediari resistenti nella vicenda in esame, sì che con riferimento a tale aspetto appare infondata l'eccezione di litispendenza formulata dall'intermediario A.

.3 Pertanto, con riferimento alla condotta dei due intermediari, e come in parte confermato dall'intermediario A nelle controdeduzioni e dall'intermediario B in sede di riscontro al reclamo, può e deve rilevarsi l'illegittimità del comportamento di entrambi, posto che la negoziazione e l'addebito di un assegno privo della sottoscrizione del traente non risulta evidentemente conforme alla diligenza richiesta agli intermediari nell'esercizio della loro attività, posto che, secondo un consolidato indirizzo, la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

.4 Non può accogliersi, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, pari all'importo dell'assegno, e di quello non patrimoniale, rilevato, che, come già osservato in precedenza, e per certi aspetti eccepito dall'intermediario A, sotto questo differente profilo assume, viceversa, decisivo rilievo il dato che il ricorrente abbia già invocato dinanzi all'autorità giudiziaria la restituzione dell'importo del titolo da parte prenditore, fermo restando che in merito ai presunti danni non patrimoniali parte ricorrente non fornisce alcuna prova.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta il comportamento illegittimo di entrambi gli intermediari. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA